

**NUOVO CRITERIO DI VALUTAZIONE  
IL COSTO AMMORTIZZATO  
(D. LGS. 139/2015).**

# D.LGS. 139/2015

Con il D.Lgs. 139/2015 attuativo della direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio, entrato in vigore il 01 gennaio 2016, il legislatore nazionale ha introdotto rilevanti novità che oltre a modificare gli schemi del bilancio d'esercizio, le informazioni da riportare nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione, intervengono sui principi di valutazione. A seguito di tale intervento si viene a creare una maggiore uniformità della disciplina domestica con le previsioni dei principi contabili internazionali.

# D. LGS. 139/2015

Sono state riviste le disposizioni di cui all'art. 2426 del c.c. introducendo fra i criteri di valutazione delle poste di bilancio il *criterio del costo ammortizzato* per la valutazione di crediti, debiti e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. Dette disposizioni non riguardano la totalità delle imprese avendo l'art. 2435 bis n. 7 bis introdotto una deroga che consente alle imprese minori di non adottare tale criterio ma di continuare ad adottare il criterio di valorizzazione al costo di acquisto per i titoli immobilizzati, il valore presumibile di realizzo per i crediti e il valore nominale per i debiti.

# D. LSG. 139/2015

## Art. 2426 n. 8 c.c.

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

## Art. 2435 bis n. 7

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

## D. Lgs. 139/2015

La direttiva 2013/34/UE (“Nuova direttiva contabile”), relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di impresa, sostituisce le precedenti direttive in materia contabile, la 78/660/CEE (“IV Direttiva”) e la 83/349/CEE (“VII Direttiva”).

Le **modifiche** apportate hanno i seguenti obiettivi:

Ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese

Aumentare chiarezza e comparabilità dei bilanci (avvicinamento IAS/IFRS)

Migliorare la qualità dell’informativa contabile per tutelare le esigenze informative degli utilizzatori

## D. Lgs. 139/2015

Le disposizioni del decreto legislativo sono in vigore dal **1° gennaio 2016** e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi con inizio a partire da tale data.

Specifiche regole transitorie sono previste per l'adozione del costo ammortizzato nella valutazione di attività e passività finanziarie e la definizione della vita utile dell'avviamento (cfr. art. 12 d. lgs. 139/2015).

Tali modifiche possono essere adottate prospetticamente (vale a dire, è possibile continuare a valutare i crediti, i debiti e l'avviamento iscritti al 1 gennaio 2016 secondo le precedenti regole contabili).

Gli aspetti tecnici delle nuove norme sono regolati dai principi contabili, emessi dall'OIC nel corso del 2016.

# D. Lgs. 139/2015

## Art. 2423 - Redazione del bilancio

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, **dal rendiconto finanziario** e dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
- 4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.**
5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
6. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

# D. Lgs. 139/2015

## **Art. 2424**

Classificazione dei crediti per destinazione (origine)/scadenza:

Crediti finanziari => Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione dei crediti scadenti entro i 12 mesi

Crediti commerciali => Attivo circolante, con separata indicazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi

Classificazione dei debiti per natura: Fondi rischi e oneri, Debiti commerciali, Debiti finanziari, Acconti, Altri debiti

## **Art. 2426 n. 8**

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale** e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

Casi di non applicazione:

**Di ordine oggettivo** => crediti/debiti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione (4° co. art. 2423 cc).

**Di ordine soggettivo** => imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro imprese (artt. 2435 bis cc e 2435 ter cc)



## D. Lgs. 139/2015

L'art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si deve far riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione europea, fornisce la seguente definizione del criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie.

*Il **costo ammortizzato** di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata iscritta inizialmente al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo determinato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecoverabilità*

## D. Lgs. 139/2015

Il ***criterio dell'interesse effettivo*** è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo.

Il ***tasso di interesse effettivo*** è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve, al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario, ma non deve considerare perdite future su crediti.

Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti.

I ***costi di transazione*** sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

## D. Lgs. 139/2015

*Il **tasso di interesse di mercato** è il tasso che si sarebbe applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.*

*In sede di rilevazione iniziale, il **tasso di interesse effettivo** deve essere confrontato con il tasso di mercato .*

In caso di differenza significativa fra i due tassi, i crediti/debiti devono essere attualizzati al tasso di mercato.

La differenza fra valore iniziale e valore a termine deve essere imputata per competenza in base al criterio del tasso di interesse effettivo.

La differenza fra tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito/debito è rilevata tra gli oneri/proventi finanziari, salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.

# D. Lgs. 139/2015

## Esempio n. 1

Il 1° gennaio anno 1 la società emette un prestito obbligazionario del valore nominale di €10.000 sotto la pari con un disaggio di emissione di €150 e sostenendo spese di emissione del prestito (spese legali e commissioni) per €50. Le obbligazioni danno diritto a ricevere interessi al tasso di interesse nominale del 2% annuo con pagamento al 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del prestito è previsto per il 31 dicembre dell'anno 5.

	10.000	
	-150	
	-50	<b>TIE</b>
	<b>9.800</b>	<b>2,429622%</b>
1	-200	
2	-200	
3	-200	
4	-200	
5	-10.200	

	a) Valore contabile del debito a inizio esercizio	b) Interessi passivi calcolati al tasso effettivo	c) Flussi finanziari in uscita per cedole e capitale	(a+b-c) Valore contabile del debito a fine esercizio
Anno				
1	9.800,00	238,10	200,00	9.838,10
2	9.838,10	239,03	200,00	9.877,13
3	9.877,13	239,98	200,00	9.917,11
4	9.917,11	240,95	200,00	9.958,06
5	9.958,06	241,94	10.200,00	0,00

$$9.800 = 200/(1,024296)^1 + 200/(1,024296)^2 + 200/(1,024296)^3 + 200/(1,024296)^4 + 10.200/(1,024296)^5$$

## D. Lgs. 139/2015

### Esempio n. 2

Alla chiusura dell'anno 3, a causa del progressivo abbassamento dei tassi di interesse di mercato, che si prevede perdurerà nel tempo, la società prevede di rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario il 31 dicembre dell'anno 4. Conseguentemente la società deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale per trovare il valore contabile del debito da iscrivere in bilancio al 31 dicembre dell'anno 3.

<b>Anno</b>	<b>a) Valore contabile del debito a inizio esercizio</b>	<b>b) Interessi passivi calcolati al tasso effettivo</b>	<b>c) Flussi finanziari in uscita per cedole e capitale</b>	<b>d) Rettifica del valore contabile rimborso anticipato</b>	<b>(a+b-c+d) Valore contabile del debito a fine esercizio</b>
1	9.800,00	238,10	200,00		9.838,10
2	9.838,10	239,03	200,00		9.877,13
3	9.877,13	239,98	200,00	40,95	9.958,06
4	9.958,06	241,94	10.200,00		0,00
5					

$$9.958,06 = 10.200 / (1,024296)^1 \quad 9.958,06 - 9.917,11 = 40,95$$

## D. Lgs. 139/2015

### Esempio n. 3

Il 1° gennaio dell'anno 1 la società riceve un finanziamento di € 10.000 al tasso di interesse nominale dell'1% annuo. Gli interessi sono annuali posticipati da corrispondere il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale finanziato di € 10.000 deve essere rimborsato il 31 dicembre dell'anno 5.

Non vi sono costi di transazione. In questo caso, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato (€ 10.000) e capitale da rimborsare a scadenza (€ 10.000), il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale e il valore contabile del debito (al netto degli interessi) è pari al suo valore nominale per l'intera durata del finanziamento.

<b>Anno</b>	<b>a) Valore contabile del debito a inizio esercizio</b>	<b>b) Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo</b>	<b>c) Flussi finanziari in uscita per cedole e capitale</b>	<b>(a+b-c) Valore contabile del debito a fine esercizio</b>
1	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00
2	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00
3	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00
4	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00
5	10.000,00	100,00	10.100,00	0,00

## D. Lgs. 139/2015

### Esempio n. 4

Se il tasso di interesse effettivo dell'1% annuo si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato, che si suppone pari al 5% annuo, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato del 5%, iscrivere il debito al valore di € 8.268,21 (rilevazione iniziale) risultante dall'attualizzazione e utilizzare il tasso di interesse di mercato del 5% come sostituto del tasso di interesse effettivo nelle valutazioni successive.

<b>Anno</b>	<b>a) Valore contabile del debito a inizio esercizio</b>	<b>b) Interessi passivi calcolati al tasso effettivo</b>	<b>c) Flussi finanziari in uscita per cedole e capitale</b>	<b>(a+b-c) Valore contabile del debito a fine esercizio</b>
1	8.268,21	413,41	100,00	8.581,62
2	8.581,62	429,08	100,00	8.910,70
3	8.910,70	445,54	100,00	9.256,24
4	9.256,24	462,81	100,00	9.619,05
5	9.619,05	480,95	10.100,00	0,00

$$8.268,21 = 100 / (1,05)^1 + 100 / (1,05)^2 + 100 / (1,05)^3 + 100 / (1,05)^4 + 10.100 / (1,05)^5$$

La differenza di € 1.731,79 (€ 10.000 - € 8.268,21), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (€ 10.000) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito (€ 8.268,21), è rilevata tra i proventi finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.

## D. Lgs. 139/2015

### Esempio n. 5

Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €10.000. Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti a "90 giorni fine mese". In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €2.500 senza prevedere l'applicazione di un tasso di interesse esplicito. Il credito, da valutare con il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, avrebbe un valore di iscrizione iniziale al costo ammortizzato di €10.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari a zero. Esso è tuttavia significativamente inferiore al tasso di mercato che si assume pari al 3% semestrale posticipato, conseguentemente occorre attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è il seguente:  $va = M \cdot (1+i)^{-t}$   $va = ft / (1+r)^t = 1/(1+rt)^t$

$$9.292,75 = 2.500 / (1,03)^1 + 2.500 / (1,03)^2 + 2.500 / (1,03)^3 + 2.500 / (1,03)^4$$

La componente finanziaria implicita è pertanto uguale a €707,25 (10.000-9.292,75). In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di €9.292,75 (10.000-707,25).

La differenza deve essere rilevata e classificata secondo la sua effettiva natura (es. IAS 39: finanziamenti al personale a costo zero, differenza => costo del personale).



## D. Lgs. 139/2015

Esempio n. 5 (segue)

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

<b>Anno</b>	<b>a) Valore contabile del credito a inizio esercizio</b>	<b>b) Interessi attivi calcolati al tasso effettivo</b>	<b>c) Flussi finanziari in entrata per cedole e capitale</b>	<b>(a+b-c) Valore contabile del credito a fine esercizio</b>
1	9.292,75	278,78	2.500,00	7.071,53
2	7.071,53	212,15	2.500,00	4.783,67
3	4.783,67	143,51	2.500,00	2.427,18
4	2.427,18	72,82	2.500,00	0,00

## D. Lgs. 139/2015

Esempio n. 6

Credito di € 10.000 al tasso interesse nominale del 2%, della durata di 5 anni, con rimborso in unica soluzione al 5° anno.

Tasso d'interesse di mercato per operazioni similari 4%.

La seguente tabella fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari in ogni periodo di riferimento, al tasso di interesse effettivo del 4% con rimborso del capitale in unica soluzione a scadenza.

<b>Anno</b>	<b>a) Valore contabile del credito a inizio esercizio</b>	<b>b) Interessi attivi calcolati al tasso effettivo</b>	<b>c) Flussi finanziari in entrata per cedole e capitale</b>	<b>(a+b-c) Valore contabile del credito a fine esercizio</b>
1	9.109,64	364,39	200,00	9.274,02
2	9.274,02	370,96	200,00	9.444,98
3	9.444,98	377,80	200,00	9.622,78
4	9.622,78	384,91	200,00	9.807,69
5	9.807,69	392,31	10.200,00	0,00

## D. Lgs. 139/2015

Esempio n. 6 (segue)

Se il credito subisce una riduzione di valore alla fine dell'esercizio 4, la svalutazione è calcolata come differenza tra il valore contabile in assenza della riduzione di valore (9.807,69) e il valore attuale dei flussi finanziari futuri attualizzati al tasso di interesse effettivo, nell'esempio pari al 4%.

Si suppone che l'incasso degli interessi nominali e del rimborso del capitale a scadenza debba essere decurtato del 40% per tener conto del rischio di insolvenza del debitore, pertanto, in sede di redazione del bilancio alla chiusura dell'esercizio 4, si stima che nell'esercizio 5 saranno incassati interessi attivi per €120 (anziché 200) e il rimborso del capitale a scadenza per €6.000 (anziché 10.000).

Alla chiusura dell'esercizio 4 il valore di iscrizione del credito è calcolato come valore attuale dei flussi finanziari futuri come segue:

$$120 / (1,04)^1 + 6.000 / (1,04)^1 = 5.884,62$$

La svalutazione è pertanto pari a:  $9.807,69 - 5.884,62 = 3.923,08$

In tal caso a partire dall'esercizio 4 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nella seguente tabella.

## D. Lgs. 139/2015

Esempio n. 6 (segue)

<b>Anno</b>	<b>a) Valore contabile del credito a inizio esercizio</b>	<b>b) Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo</b>	<b>c) Flussi finanziari in entrata per cedole e capitale</b>	<b>d) Svalutazione</b>	<b>(a+b-c-d) Valore contabile del credito a fine esercizio</b>
1	9.109,64	364,39	200,00		9.274,02
2	9.274,02	370,96	200,00		9.444,98
3	9.444,98	377,80	200,00		9.622,78
4	9.622,78	384,91	200,00	3.923,08	5.884,62
5	5.884,62	235,38	6.120,00		0,00

Finanziamenti di € 1.000 – tasso di interesse contrattuale 5% nessuna commissione  
 Il tasso effettivo di rendimento che eguaglia i flussi finanziari al costo iniziale è lo stesso tasso contrattuale

1000	5%		0,05
	Interessi	Commissioni	Valore attuale
1 anno	50		48
2 anno	50		45
2 anno	50		43
4 anno	50		41
5 anno	1050		823
	1250		1000

Finanziamenti di € 1.000 – tasso di interesse contrattuale 5% - commissione up front 3% di 970 (1000-30) è del 7,7%

Il tasso effettivo di rendimento che eguaglia i flussi finanziari al costo iniziale è lo stesso tasso contrattuale

1000	5%		0,05
	Interessi	commissioni	Valore attuale
1 anno	50	30	47
2 anno	50		45
3 anno	50		42
4 anno	50		40
5 anno	1050		796

## D. Lgs. 139/2015

Il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti/debiti secondo le disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015 possono non essere applicati ai crediti/debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Nella normalità dei casi si tratta dei crediti/debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015.

Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti/debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa.

Se, invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione devono essere applicati a tutti i crediti/debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

## D. Lgs. 139/2015

Nel caso in cui la società non si avvalga della suddetta facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti devono essere applicati a tutti i crediti/debiti retroattivamente, rideterminando gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il presente principio contabile. L'art. 2423 *ter* comma 5 c.c. prevede, infatti, che:

*“Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.*

Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito/debito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del credito/debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) **sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale**. Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso.

Deroga al principio della continuità nel tempo dei bilanci di cui all'articolo 31, numero 1, della IV Direttiva Comunitaria (*“lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente”*)?